



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 151

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 ottobre 2023

INDICE

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 3

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria Pag. 15

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Martedì 17 ottobre 2023

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

BALBONI

indi del Vice Presidente della 1^a Commissione

TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI PER IL SEGUITO DELL'ESAME DEL DDL 878

Il PRESIDENTE comunica che il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ha fatto pervenire la richiesta di attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per tutto il seguito dell'*iter* del provvedimento in sede referente.

Il PRESIDENTE, dopo aver registrato un orientamento favorevole delle Commissioni riunite sulla proposta del senatore Giorgis, in considerazione del fatto che la Presidenza del Senato ha fornito per le vie brevi il proprio assenso, procede all'attivazione del circuito audiovisivo interno, precisando che tale forma di pubblicità sarà adottata per l'intero seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 12 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni 10.7 (testo 2), 10.12 (testo 2), 10.0.1 (testo corretto), 10.0.1 (testo 2) e 12.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica che la senatrice Valente ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/878/1/1 e 2.

Prosegue quindi l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del provvedimento in titolo.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8, sottolinea come le disposizioni introdotte – in materia di custodia cautelare e definizione anticipata del procedimento – rappresentino un esempio della debolezza intrinseca dell'impostazione seguita dal Governo nel contrasto alla criminalità e alla devianza giovanile. Se lo scopo primario del diritto penale generale è proprio quello di tendere alla rieducazione del condannato, tale funzione non può che rappresentare il fine ultimo ed esclusivo del diritto penale minorile. I giovani sono infatti, come peraltro indicato anche da numerose convenzioni internazionali sul tema, dei soggetti la cui formazione è ancora in divenire e pertanto, anche quando delinquono, lo fanno non in ragione di una malignità intrinseca, ma perché vissuti e cresciuti in condizioni di fragilità, debolezza, degrado, criminalità. L'obiettivo della Repubblica, alla luce delle prescrizioni costituzionali, è quello di recuperare tutti i condannati e ciò vale, a maggior ragione, per i minorenni. Le criticità del decreto-legge in conversione sono pertanto di merito e di contenuto, e anche di metodo, in quanto tutte le soluzioni individuate per il contrasto alla criminalità minorile non tengono conto dei profili essenziali della prevenzione e dell'educazione. Ciò anche in ragione del fatto che il Governo, prima di approvare il provvedimento, non ha operato l'indispensabile coinvolgimento del mondo educativo nel suo complesso, coinvolgimento che avrebbe probabilmente disegnato gli interventi con un'attenzione maggiore al profilo della prevenzione. Gli emendamenti presentati sono diretti proprio a ristabilire quell'equilibrio e lasciare al prudente apprezzamento dei giudici minorili – che da sempre rappresentano un'eccellenza dell'ordinamento penale italiano – situazioni soggettive dei giovani che delinquono, situazioni che quindi possono aver influenzato, attraverso il contesto, la commissione di reati. Il decreto-legge, invece, espressione di una cultura securitaria e « manettara », si pone in un doloroso contrasto con la pur proclamata vocazione garantista,

costringendo il Parlamento ad intervenire, a posteriori, su un provvedimento che, pur sbagliato, risulta essere già in vigore. Per questa ragione, ribadisce la forte preoccupazione del suo Gruppo sul disegno di legge in titolo, in quanto le disposizioni introdotte non incidono né prevengono le cause del crimine minorile ma, anzi, considerano i minori che delinquono come degli adulti, applicando loro il diritto penale generale senza tener conto della particolarità dovuta alla minore età.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel condividere le considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto, illustra gli emendamenti soppressivi 8.9 e 8.12, diretti ad eliminare gli interventi meramente propagandistici del Governo in materia di custodia cautelare e messa alla prova. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 8, infatti, si pongono in contrasto con numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno escluso la possibilità di estendere *tout court* istituti previsti dal diritto penale generale ai minori. Il garantismo tanto proclamato dal Governo, evidentemente, si rivolge ad altri soggetti e non a quelli più bisognosi di interventi volti al reinserimento sociale. Peraltro, l'inasprimento dei presupposti per la custodia cautelare dei minori contrasta con un problema più volte denunciato anche dalle statistiche, riguardante l'abuso della custodia cautelare nel sistema penale italiano. Si calcola infatti che circa il 50 per cento di coloro i quali sono sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere, all'esito dei diversi gradi di giudizio, risulta assolto. Anche in ragione di questi dati, il percorso intrapreso dal provvedimento in esame, ed in particolare dall'articolo 8, segnala una vistosa rottura dell'equilibrio tra sistema penale generale e sistema penale minorile, attraverso una inefficace estensione ai minori di istituti originariamente previsti per gli adulti, a meri fini di propaganda politica.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua firma volti a migliorare gli istituti introdotti dall'articolo 8 del provvedimento. Con riferimento all'introduzione del presupposto del pericolo di fuga del minore per la concessione della custodia cautelare, ritiene che i criteri di cui al comma 1, lettera *a)*, siano persino peggiorativi rispetto a quelli previsti in via generale per gli adulti dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale. Invita, quindi, il Governo ed i relatori a riflettere sulla possibilità di approvare l'emendamento 8.10 che allinea la disciplina delle misure cautelari per i minori a quelle degli adulti, al fine di evitare il paradosso di un sistema che sia meno garantista nei confronti dei soggetti minori di età. In relazione all'istituto dell'istanza di definizione anticipata del procedimento condizionata alla partecipazione a un percorso di reinserimento e di rieducazione, dichiara che il suo Gruppo non è contrario in linea di principio a tale soluzione, in quanto potrebbe rappresentare un utile strumento deflattivo. Ritiene tuttavia che l'istituto introdotto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8 vada modificato secondo le indicazioni emerse nel corso delle audizioni, prevedendo la non

obbligatorietà dello stesso, la sussistenza di un principio di prova della colpevolezza del minore e termini più ampi. Sottolinea infine come l'istituto di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 non possa configurarsi come ostativo della messa alla prova del minore, in quanto verrebbero meno le finalità di rieducazione e reinserimento essenziali nel diritto minorile.

La senatrice MAIORINO (M5S) illustra tutti gli emendamenti del suo Gruppo presentati all'articolo 8 e, richiamandosi anche agli interventi già svolti, ribadisce la forte preoccupazione rispetto alla sostanziale equiparazione della disciplina applicabile agli adulti e ai minorenni, equiparazione che non tiene conto della giurisprudenza della Corte costituzionale né delle esigenze di prevenzione rispetto alle cause della criminalità minorile. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 8.0.2, analogo ad altre proposte presentate anche da senatori della maggioranza, diretto a potenziare il ruolo degli enti locali attraverso un incremento dei fondi a disposizione per l'erogazione di servizi di assistenza sociale. Nonostante infatti il contesto in cui vivono incida profondamente sulla condizione dei minori che delinquono, il Governo, nell'adozione del provvedimento in titolo, non ha approfondito gli aspetti diretti alla prevenzione e all'assistenza sociale, né ha ascoltato gli enti locali che pure avrebbero potuto contribuire all'individuazione di misure per prevenire *escalation* di violenza da parte dei minori a rischio di devianza. L'approccio del Governo, che da un anno a questa parte si presenta come una sorta di generatore automatico di decreti-legge, non può che essere stigmatizzato, specialmente quando interviene per fini propagandistici esclusivamente sul versante della criminalizzazione del disagio, senza offrire concrete prospettive di miglioramento a lungo termine rispetto a contesti in cui la criminalità minorile segnala un disagio e una fragilità più profondi.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.25, sottoscritto da tutti i componenti dell'intergruppo sulle professioni educative, che riprende le considerazioni del cappellano del carcere minorile Baccaria di Milano, nel senso di chiedere un'assunzione straordinaria negli istituti penali per minorenni di educatori professionali adeguatamente qualificati. Non si può infatti rispondere con violenza alla violenza, interrompendo il dialogo, come invece fa il Governo con il decreto-legge in esame: i minori che delinquono spesso provengono da realtà e vissuti molto difficili, che necessitano di una modifica nel linguaggio della comunicazione, al fine di realizzare gli obiettivi di reinserimento e rieducazione. Il processo rieducativo del minore deve essere inserito nella costruzione più ampia di una comunità dell'accoglienza, secondo un'idea di società capace di cambiare un percorso di vita attraverso una prospettiva di futuro. Per la costruzione di questa comunità dell'accoglienza è indispensabile un gran numero di educatori professionali che possano accompagnare i minorenni all'interno degli istituti penali: raccomanda pertanto alla maggioranza ed al Governo l'approvazione dell'emendamento 8.25,

diretto proprio ad arricchire i contenuti di un provvedimento che, altrimenti, rischia di rivelarsi inefficace nel contrasto al disagio ed alla criminalità giovanile.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 8 intendono rafforzare la funzione rieducativa della pena, che ha particolare importanza nel caso di minorenni.

In particolare, l'emendamento 8.27 propone di estendere la possibilità di applicazione del minore allo svolgimento di lavori socialmente utili o a beneficio della comunità di appartenenza per un tempo pari alla metà del periodo di reclusione e comunque non inferiore ai sei mesi. Dal momento che per realizzare questa proposta sono necessari fondi da destinare agli enti locali, come sollecitato anche dall'ANCI nelle audizioni, con l'emendamento 8.0.5 si istituisce un apposito fondo per il potenziamento delle iniziative rieducative a favore dei minori a rischio. A suo avviso, se per questi obiettivi non si stanziavano risorse, che invece il Governo riesce a reperire per esempio per il commissario straordinario, è segno che il provvedimento ha carattere propagandistico e che i processi rieducativi si riducono ad una mera enunciazione. Auspica che su questa proposta in particolare il parere dei relatori e del Governo sia argomentato.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) sottolinea che l'emendamento 8.0.3 ha contenuto analogo alla proposta 8.0.5, con la facoltà però di destinare eventualmente le risorse del fondo anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale o dei servizi di assistenza degli enti locali. Confida in un positivo riscontro da parte del Governo.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), nell'illustrare l'emendamento 8.0.1, identico alle proposte 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4, si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Maiorino. Si tratta di misure – sollecitate dall'ANCI per gli enti locali in difficoltà – finalizzate a potenziare le attività a favore dei minori a rischio, nonché per l'assunzione a tempo determinato di personale di polizia locale e dei servizi di assistenza degli enti locali.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ritiene che l'articolo 9 presenti notevoli criticità, in quanto amplia le possibilità di trasferimento dei detenuti dagli istituti penitenziari minorili a quelli per adulti, in presenza di de-

terminati presupposti. In questo modo, però, si interrompe il percorso ri-educativo del ragazzo e si rischia di privarlo dei contatti con familiari e amici, con potenziali effetti psicologici dannosi. Tra l'altro, in questo modo, si consente ai direttori degli istituti penitenziari di disporre di uno strumento per liberarsi dei casi più complessi.

Oltre all'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, vi è una serie di proposte a sua prima firma, che in alternativa tentano di mitigare l'impatto della norma. Per esempio, gli emendamenti 9.17 e 9.18 prevedono che il magistrato di sorveglianza possa negare il nulla osta al trasferimento nei casi in cui ciò possa cagionare un danno all'integrità psicofisica del minore.

L'emendamento 9.14 prevede invece la soppressione del comma 2, con il quale si applica anche ai diciottenni quanto previsto al comma 1 per gli ultra-ventunenni, cioè il trasferimento in un istituto carcerario per adulti, qualora siano posti in essere comportamenti che provocano il turbamento dell'ordine e della sicurezza. A tale proposito, ricorda che il Garante dei diritti dei detenuti ha evidenziato la eccessiva discrezionalità che la norma consente al direttore dell'istituto penitenziario nel valutare tali comportamenti.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Bazoli, ritenendo preferibile sopprimere l'articolo, con l'emendamento 9.3. Si tratta, a suo avviso, di una norma pericolosa e criminogena, che otterrà effetti opposti a quelli perseguiti, in quanto è giudizio unanime che la permanenza in carcere favorisce la recidiva. Bisognerebbe invece valorizzare le misure alternative alla detenzione e il percorso rieducativo, attivando uno specifico programma di sostegno psicologico e di reinserimento sociale, da attuarsi anche attraverso l'inclusione in attività sportive, artistiche, di studio o professionalizzanti, come propone l'emendamento 9.7.

Ricorda che negli istituti penitenziari per adulti, spesso fatiscenti e sovraffollati, è violata la dignità della persona nei suoi più elementari bisogni, non è rispettata la *privacy*, non è garantita l'assistenza sanitaria e il numero di suicidi è molto elevato. Ritiene, pertanto, che, se si intende garantire maggiore sicurezza nelle città, l'approccio repressivo e l'aggravamento della sanzione non siano i rimedi più appropriati.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), nel fornire incidentalmente una risposta ai senatori Bazoli e Scalfarotto, precisa che il limite per la permanenza nel carcere per minori era di 21 anni e poi è stato elevato a 24 anni nel 2018. Tuttavia, questo esperimento è fallito, in quanto è stato riscontrato che la presenza di ventiquattrenni può nuocere al percorso ri-educativo dei minorenni.

Pertanto, le misure adottate dal Governo con il provvedimento in esame non sono ispirate a una logica esclusivamente securitaria, ma prendono spunto dalla necessità di preservare i minorenni dai comportamenti diseducativi dei ragazzi più grandi.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che, in realtà, già attualmente è prevista la possibilità di trasferimento dei diciottenni. Tuttavia, considerato che a volte il giovane adulto può rappresentare anche un punto di riferimento per il diciottenne, si è tentato di qualificare la norma vigente con due percorsi distinti, uno per i ragazzi da 18 a 21 anni e l'altro per i ragazzi fino a 24 anni. In ogni caso, il trasferimento si dispone quando un determinato trattamento non è più adeguato al ragazzo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel rispondere al rappresentante del Governo, sottolinea che i casi citati sono in realtà sporadici e non possono essere assunti come regola. In realtà, trasferire un diciottenne in un carcere per adulti significa interrompere il percorso rieducativo e facilitare la recidiva.

Pertanto, nel condividere le considerazioni dei senatori Bazoli e De Cristofaro, ritiene preferibile la soppressione dell'articolo 9, proposta con l'emendamento 9.2. In alternativa, auspica l'approvazione dell'emendamento 9.8, che fa salvo il principio della territorialità dell'esecuzione della pena per preservare i legami familiari del ragazzo, o l'emendamento 9.20, che mira a circoscrivere i casi in cui si può disporre il trasferimento, che è da escludere qualora le finalità rieducative risultino attenuate rispetto all'esecuzione della pena nel carcere minorile.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 9.0.1, che affronta una delle cause del disagio giovanile, cioè il consumo di alcol da parte dei minorenni. Sottolinea che, attualmente, il sistema giuridico è piuttosto complesso, in quanto è vietata la vendita diretta ai minori di diciotto anni, ma è ammessa la somministrazione ai maggiori di 16 anni. Tra l'altro, il divieto è facilmente aggirato con la cessione al minorenne di alcolici acquistati da maggiorenni compiacenti.

L'emendamento in esame propone pertanto di rendere più stringente la norma attuale, estendendo il divieto di somministrazione ai minori di diciotto anni e fissando una sanzione amministrativa più severa. A suo avviso, peraltro, la pena accessoria della sospensione della licenza per la vendita delle bevande alcoliche sarebbe anche più efficace.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) precisa che la legge vieta anche la somministrazione ai minorenni.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) obietta che, in questi casi, comunque non si configura una fattispecie di reato.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) fa presente che il Movimento 5 Stelle non potrà partecipare alla seduta convocata per le ore 20, per una riunione del Gruppo.

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 17 ottobre, con l'intesa che nella giornata di domani si concluda in ogni caso la fase della illustrazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

(al testo del decreto-legge)

Art. 10.

10.7 (testo 2)

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, BAZOLI, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « 4-bis », comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: « del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. » con le seguenti: « del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;*

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

10.12 (testo 2)

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

« a-bis) promuovere l'educazione di genere;

a-ter) promuovere l'educazione alla cittadinanza; ».

10.0.1 (testo 2)

BUCALO, POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, DE PRIAMO, LISEI, SCURRIA, DELLA PORTA, SPINELLI, RASTRELLI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, SISLER, SILVESTRONI, ORSO-MARSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dall'anno sco-

lastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, derogano al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

10.0.1 (testo corretto)

BUCALO, POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, DE PRIAMO, LISEI, SCURRIA, DELLA PORTA, SPINELLI, RASTRELLI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, SISLER, SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 10-bis.

(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 31 dicembre 2021, n. 49, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, derogano al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Art. 12.**12.0.3 (testo 2)**

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 12-bis.***(Misure in materia di gratuità del trasporto pubblico, dei libri di testo e delle mense scolastiche per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023

e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 17 ottobre 2023

Plenaria**123^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, pubblicati in allegato.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, volti a precisare, sia nel testo sia nel titolo del disegno di legge, che la finalità è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei bambini che vivono in contesti di guerra e far conoscere le loro fatiche. In questo modo, si evitano fraintendimenti sul significato e la portata del provvedimento.

Sottolinea di aver appreso, da una delle associazioni impegnate nella Giornata della meraviglia, che alcuni bambini della Striscia di Gaza, fino a poco tempo fa coinvolti nella iniziativa del « clauin il Pimpa », dopo lo scoppio del conflitto, sono stati spostati in una zona più interna. Ciò dimostra che l'istituzione di questa Giornata, sebbene non abbia conseguenze pratiche ai fini della soluzione dei conflitti, riguarda però le sofferenze di bambini che hanno un volto e un nome.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1 e Tit.1.

Il PRESIDENTE, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.2 e 2.2 e li ritira.

Accertata la presenza del numero legale, è quindi posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.101, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 1, come modificato, è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.100 e 2.101.

È quindi posto ai voti l'articolo 2, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100, è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'articolo 3, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 4 è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento Tit.100, che è approvato all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce quindi mandato alla relatrice Pirovano a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REFERENTE

(836) DE PRIAMO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori De Priamo e altri, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Il primo dei cinque articoli di cui si compone il testo esplicita la finalità del provvedimento, ossia: «riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia».

L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata il 18 maggio di ogni anno. Il 18 maggio 1944 è infatti la data della conquista di Montecassino da parte delle truppe alleate, a seguito della quale i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese poterono avanzare nella vallata sottostante.

Nel medesimo articolo 2 si precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 stabilisce che, in occasione della Giornata, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possano promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza delle violenze e degli stupri di guerra del 1943-1944. In occasione della Giornata potranno, altresì, essere assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali eventi.

L'articolo 4 dispone una delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Nell'esercizio della delega – il cui termine è individuato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione specifica e analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto; disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo e ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi

diritto; determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.

L'articolo 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri finanziari (150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) e la relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), stante la sconvocazione della seduta delle Commissioni riunite 1^a e 2^a per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 – contrasto al disagio e alla criminalità minorile), propone di riprendere le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata.

Il PRESIDENTE, non essendoci osservazioni, accoglie la richiesta della senatrice Pirovano.

Essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dispone una sospensione della seduta, che riprenderà al termine dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore CATALDI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 7.1 e 7.2, soppressivi dell'articolo 7. Coglie l'occasione per ribadire che nel progetto per l'autonomia differen-

ziata mancano alcuni elementi fondamentali, a cominciare dalla perequazione infrastrutturale, che sarebbe necessaria per attrarre investimenti esteri soprattutto a favore delle aree interne, al fine di evitare che i divari territoriali determinino conseguenze sociali disastrose.

In secondo luogo, rileva la mancanza di garanzie sulla effettiva parità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2, con i quali si propone di sopprimere l'articolo 7, che ritiene non condivisibile, in particolare per la mancanza di un meccanismo di controllo attento e assiduo sul merito delle intese, in grado di individuare incongruenze e debolezze degli accordi, nel quale peraltro non viene coinvolto il Parlamento. Segnala, inoltre, che non è prevista una reversibilità delle intese, in caso di inadempienza da parte delle Regioni a cui sono state trasferite ulteriori funzioni.

Coglie l'occasione per ricordare che il governatore della Banca d'Italia, nella lettera inviata al presidente del CLEP, ha evidenziato i limiti intrinseci della modalità di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando la necessità di stimare il fabbisogno *standard* per tutte le funzioni collegate ai diritti sociali e civili e di procedere al loro integrale finanziamento. Solo con queste garanzie, infatti, si potrà evitare il rischio di disgregazione connesso all'autonomia differenziata.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive gli emendamenti 7.1 e 7.2, ritenendo in effetti necessaria la soppressione dell'articolo 7, che rappresenta un aspetto essenziale del provvedimento in esame. Si tratta di un disegno di legge divisivo, su cui è stato registrato un diffuso dissenso da parte di presidenti di Regioni e sindaci, sindacati e Confindustria, oltre ai giuristi dimessisi dal Comitato per la definizione dei LEP, a cui si sono aggiunti i rilievi critici del governatore della Banca d'Italia. Proprio per questo motivo, sarebbe necessario assegnare un ruolo centrale al Parlamento nel controllo sulle intese, considerato che queste potrebbero assumere anche un carattere di irreversibilità.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.1 e 7.2 sono respinti.

Sull'emendamento 7.3, interviene in dichiarazione di voto la senatrice VALENTE (*PD-IDP*) che, in alternativa alla soppressione dell'articolo 7, propone di modificarlo, prevedendo che la verifica sull'intesa possa avvenire anche prima dei dieci anni, secondo un più breve termine fissato nell'intesa stessa, e in ogni caso ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. In questo modo, si eviterebbe di rendere eccessivamente rigido l'accordo tra Governo e Regione, criticità che è stata segnalata anche nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla fruibilità dei servizi essenziali.

Il PRESIDENTE ricorda che è già stato approvato un emendamento con cui si prevede la possibilità per Stato e Regioni di avviare in ogni caso un procedimento di revisione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), è posto ai voti l'emendamento 7.4, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene eccessiva una durata di dieci anni per le intese. Quindi l'emendamento in esame propone di ridurla a cinque, considerando soprattutto che, in sede di prima applicazione del provvedimento, sarebbe consigliabile maggiore prudenza. In realtà, a suo avviso, anche cinque anni potrebbero rivelarsi eccessivi, se si tiene conto della velocità dei cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, a causa della pandemia. È quindi necessario mettere lo Stato e i cittadini nelle condizioni di rinnovare o modificare l'intesa, qualora vi sia un cambiamento delle priorità o degli interessi della popolazione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene opportuno prevedere la possibilità di verificare lo stato dell'attuazione dell'intesa, dopo cinque anni, e quindi anticipa un voto favorevole sull'emendamento 7.5. Tuttavia, a suo avviso bisognerebbe anche prevedere gli strumenti per effettuare tale valutazione nel merito, rafforzando a tal fine il coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese. Tali garanzie, invece, non sono previste dall'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile l'emendamento 7.5, in quanto cinque anni sono sufficienti per effettuare una prima valutazione sul funzionamento dell'intesa, soprattutto in un periodo di mutamenti politici e sociali molto rapidi. Dichiarò pertanto il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

Il PRESIDENTE, stante il parere favorevole sull'emendamento 7.6 (testo 2), invita i proponenti del successivo emendamento 7.7, che risulta di analogo tenore, a riformularlo in un testo identico, in modo da procedere a una unica votazione.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'approvazione dell'emendamento in esame, la modifica dell'intesa potrà avvenire su iniziativa dello Stato, della Regione interessata o su atto di indirizzo delle Camere.

Il senatore CATALDI (*M5S*) precisa che l'emendamento 7.7, in realtà, prevede una deliberazione delle Camere e non un mero atto di indirizzo. Pertanto, preferisce non accedere alla proposta del Presidente.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rileva che l'atto di indirizzo è certamente meno incisivo della deliberazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.6 (testo 2).

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) valuta favorevolmente la proposta di valorizzare il ruolo delle Camere nella procedura per la modifica dell'intesa attraverso un atto di indirizzo, che tuttavia appare non sufficiente. Sarebbe opportuno, infatti, prevedere un atto normativo di rango primario. Per questa ragione, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore RUSSO (*FdI*) ritiene invece che la modifica proposta con l'emendamento 7.6 (testo 2) costituisca un significativo passo avanti, consentendo alle Camere di indicare con un proprio atto di indirizzo le modifiche da apportare alle intese. Per questo motivo, si sarebbe atteso quanto meno un'astensione da parte dell'opposizione.

Il senatore CATALDI (*M5S*), pur valutando positivamente il tentativo di un coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di modifica delle intese, ritiene insufficiente la previsione di un mero atto di indirizzo. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) riconosce che è stato fatto un passo avanti rispetto al testo originario e conseguentemente annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce che la formulazione dell'emendamento in esame attribuisce un potere più incisivo alle Camere, rispetto alla proposta appena approvata, nella procedura di modifica delle intese. In un quadro di autonomia differenziata, che potrebbe porre in conflitto l'interesse nazionale con quello della Regione interessata al trasferimento di funzioni, l'unico soggetto istituzionale che può soppesare e temperare in modo equilibrato i diversi interessi in gioco è appunto il Parlamento.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ritenendo che nel concetto di deliberazione possa essere incluso anche l'atto normativo di rango primario.

Il PRESIDENTE fa notare che il ricorso a una legge per la modifica dell'intesa finirebbe per rendere ancora più rigido il processo di revisione, anziché semplificarlo. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento dovrebbe essere considerato precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.6 (testo 2); tuttavia, ne consente la votazione in modo tale che, se respinto, possa essere ripresentato per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 7.7 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta della Commissione già convocata per le ore 9, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, in materia di autonomia differenziata.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, con l'intesa però di concludere i lavori entro la giornata di domani. La Conferenza dei Capigruppo, infatti, ha previsto che non si riunisca neanche l'Assemblea nella giornata di giovedì, per consentire la partecipazione dei senatori agli ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni provinciali di Trento e Bolzano.

Il PRESIDENTE, nel ritenere condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, rappresenta tuttavia l'esigenza di proseguire, nella sede delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878, per la conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 in materia di contrasto al disagio e alla criminalità minorile. A tal fine, prospetta di convocare una seduta delle Commissioni riunite 1^a e 2^a venti minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, una volta acquisito l'assenso della presidente Bongiorno.

Anticipa che la prossima settimana sarà dedicata appunto ai lavori delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, considerato che il disegno di legge n. 878 è stato calendarizzato per l'Aula.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) manifesta la propria preoccupazione per l'andamento a rilento dell'esame del disegno di legge n. 615, con la votazione di circa sei emendamenti all'ora. Pur comprendendo le esigenze legate alle riunioni dei Gruppi o alla partecipazione alle cam-

pagne elettorali, ritiene che si debba dare la precedenza ai lavori parlamentari.

Pertanto, propone di convocare una ulteriore seduta domani, al termine dei lavori delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, e completare quanto meno l'esame dell'articolo 7. In alternativa, sarebbe necessario convocare una seduta giovedì 19 ottobre.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) precisa che per giovedì non sono state previste sedute di Aula per consentire ai senatori di svolgere la loro funzione di rappresentanza sul territorio, che rientra comunque tra le attività istituzionali dei parlamentari.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), al fine di trovare un punto di intesa, considerato che l'opposizione non sta attuando atteggiamenti ostruzionistici, chiede che l'ulteriore seduta della Commissione si svolga alla fine dei lavori delle Commissioni riunite 1^a e 2^a fino alla sera, rinunciando a convocazioni in orario notturno.

Il PRESIDENTE ritiene che la seduta delle Commissioni riunite 1^a e 2^a possa concludersi intorno alle ore 16; pertanto resterebbe comunque un ampio margine di tempo per proseguire l'esame del provvedimento sull'autonomia differenziata.

In ogni caso, tiene a precisare che la Commissione affari costituzionali rientra tra quelle maggiormente gravate di attività, sia per le competenze attribuitele, sia perché spesso impegnata nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

In esito al dibattito, propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata alle ore 9 di domani e di convocarne una ulteriore alle ore 16 o comunque al termine dei lavori della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta già convocata alle ore 9 è anticipata alle ore 8,30 ed è convocata un'ulteriore seduta alle ore 16 o comunque al termine della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1^a e 2^a.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 737**Art. 1.****1.100**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo la parola: « sensibilizzare » inserire le seguenti:
« sulle sofferenze ».*

1.101

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole: « fondamentale della meraviglia »
con le seguenti: « fondamentale del diritto alla meraviglia ».*

Tit.100

LA RELATRICE

Sostituire il titolo con il seguente: « Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti ».
